

4

SENTENZA N. 480/2023
del 4.07.23**CORTE DI APPELLO**
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 393/2022

All'udienza collegiale del giorno **04/07/2023** ore **10:39****PRESIDENTE** Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA**Giudice/Consigliere** Dr. BARASCHI FLAVIO**Giudice/Consigliere** Dr. TAITI NICOLETTA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

dr.ssa Ulderica Fanelli

Chiamata la causa

Attore principale

I.N.P.S.

Avv. MINICUCCI MASSIMILIANO

Avv. FALLACI MARCO, presente

Convenuto principale

Avv. GIRAUDO GIULIO sostituito dall'avv. Mario Andreucci

Avv. GIRAUDO VITTORIO

Avv. PARDOSSI SANDRO

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

- ❖ Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.
- ❖ La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.00

Firenze, 4 luglio 2023

IL CANCELLIERE ESPERTO

dr.ssa Ulderica Fanelli



LA PRESIDENTE

dr.ssa. Roberta Santoni Rugiu





REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Firenze

Sezione Lavoro

composta dai magistrati

dr. Roberta Santoni Rugiu

Presidente

dr. Flavio Baraschi

Consigliere

dr. Nicoletta Taiti

Consigliera rel.

nella causa n. 393/2022 RG

promossa da

INPS

con gli avv.ti Massimiliano Minicucci e Marco Fallaci

appellante

contro

con gli avv.ti Sandro Pardossi, Giulio Giraudo, Vittorio Giraudo

appellata

oggetto: appello avverso la sentenza n. 168/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il 4.7.2022
all'esito dell'udienza del 4 luglio 2023, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

In fatto, le seguenti circostanze come emergenti dagli atti:

- l'appellata aveva cessato il suo rapporto di lavoro presso la società di il 18.2.2014 ed era rimasta creditrice di vari importi a titolo di mensilità non pagate (tra cui la mensilità del febbraio 2014);
- in data 12.6.2014 veniva stipulato in sede sindacale un verbale di conciliazione con cui il datore di lavoro riconosceva i crediti della lavoratrice e questa accettava la proposta di rateizzare il credito in più rate (dal giugno 2014 al dicembre 2014);
- in data 29.7.2014, il verbale veniva depositato alla DTL che lo dichiarava autentico in data 2.1.2015;

-in data 11.3.2015 l'appellata faceva istanza al Tribunale per la declaratoria di esecutività del verbale, esecutività concessa il 25.3.2015;

-notificati atti di precetto, nel maggio-giugno 2015 venivano effettuati tre pignoramenti mobiliari con esito negativo, come da relativi verbali in atti.

Ciò premesso, l'odierna appellata - non ottenuto il pagamento della mensilità di febbraio 2014 dal Fondo di garanzia Inps - aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'Istituto per l'importo di € , per crediti di lavoro diversi dal tfr, limitatamente al mese di febbraio 2014.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2018 così ottenuto, era stata proposta opposizione da parte di Inps, sul presupposto che il credito non rientrava nel periodo tutelato dall'art 2, comma 1, del D.l.vo n. 80/1992 (dodici mesi antecedenti), non potendosi attribuire alcun valore alla data del 12.6.2014, data in cui era stato sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale con riconoscimento del detto credito. Parimenti nessun valore poteva riconoscersi alla data del 2.1.2015, ossia alla data in cui veniva riconosciuta l'autenticità del verbale da parte della DTL: ad avviso dell'Inps doveva aversi riguardo soltanto alla data del 12.3.2015, in cui veniva chiesto al Tribunale di Pisa l'esecutività del verbale, essendo questa la data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore. Ne conseguiva che i dodici mesi andavano fatti decorrere da tale data, con la conseguenza che la mensilità richiesta era fuori dal periodo di copertura.

Il Tribunale di Pisa respingeva l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite, stante la giurisprudenza in continua evoluzione sul tema del contendere.

Il primo giudice, richiamata giurisprudenza varia (tra cui: Corte di Giustizia 10.7.97, causa n. 272/1995; Cass n. 2230/2020 ed altre), affermava che la lavoratrice aveva promosso una procedura idonea a procurarsi un titolo esecutivo per il soddisfacimento del credito di cui chiede il pagamento al Fondo con il verbale di conciliazione del 12.6.2014, data di stipula di detto verbale, dalla quale dovevano farsi decorrere a ritroso i dodici mesi, sì che la mensilità di febbraio 2014 era compresa.

Per contro, non erano condivisibili gli assunti dell'Istituto che valorizzava la data del 12.3.2015, in quanto ciò che rilevava era la promozione da parte del ricorrente di una procedura idonea a procurarsi un titolo esecutivo e non l'ottenimento del medesimo; non potendo il lavoratore determinare i tempi necessari all'accertamento dell'insolvenza datoriale, la Corte di Giustizia (10.7.1997, causa C 272/95) e la Cassazione avevano ritenuto che gli effetti relativi alla decorrenza a ritroso dei dodici mesi entro i quali dovevano essere ricomprese le mensilità da liquidare potevano retroagire anche alle iniziative dirette all'accertamento dello stato di

insolvenza e che fossero dimostrative della sussistenza di tale stato (Cass n. 7359/2008), rilevando che il momento di riferimento per la determinazione del credito garantito coincideva con il fatto storico dell'insolvenza del datore di lavoro; insolvenza che poteva coincidere con fattispecie differenti in relazione alla situazione venutasi a creare.

La sentenza viene appellata da Inps che chiede l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso, con condanna della parte alle spese del doppio grado; in subordine, per l'ipotesi di rigetto dell'appello, la compensazione delle spese del primo grado, anche per la fase monitoria, spese queste ultime da ritenersi comprese tout court nelle spese processuali, essendo la fase monitoria una fase dell'unitario giudizio.

L'Inps, nel ribadire le difese di cui al primo grado, assume come la propria tesi abbia trovato conferma nella giurisprudenza di merito (sentenze dello stesso Tribunale di Pisa nonché della Corte d'Appello di Napoli, la quale con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione ne aveva escluso la rilevanza, trattandosi di atti che, pur prodromici ad un giudizio, non sono idonei a dare inizio al processo). Con la sentenza impugnata non era stato tenuto in conto della natura dell'iniziativa volta a far valere l'incapienza e che doveva essere di natura giudiziale: pertanto, la prima iniziativa giudiziale era stata la richiesta di esecutività del verbale di conciliazione. In ogni caso, ribadiva l'eccezione di prescrizione annuale.

Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario o, in subordine per il caso di accoglimento, la compensazione delle spese per la novità della questione, alla luce del nuovo disposto dell'art 474 cpc.

La parte ha preliminarmente contestato la richiesta di eventuale compensazione delle spese anche della fase monitoria, spese che dovevano comunque gravare sull'Istituto.

Quanto al merito del contendere, assume che la norma da considerarsi era la lett. b) dell'art 2, comma 1, del D.l.vo n. 80/1992, sulla cui interpretazione la Corte di Giustizia aveva costantemente affermato che ciò che rilevava era che l'interessato si fosse adoperato per l'ottenimento di un titolo esecutivo (giudiziale, amministrativo, stragiudiziale), non potendo lo stesso venire pregiudicato dai tempi della giustizia. La formazione del titolo poteva scindersi in due fasi: la prima destinata alla sua formazione e contenente l'accertamento del credito; la seconda, destinata all'accertamento della sua regolarità formale e alla dichiarazione di esecutività: e ciò valeva anche per il verbale di conciliazione, non avendo interesse la parte alla esecutività del verbale, ma all'accertamento del credito. Per cui era necessario munirsi di un titolo e dalla data del titolo (12.6.2014) doveva farsi decorrere, a ritroso, il termine di legge; in ipotesi, dalla data di deposito dello stesso presso gli uffici dell'Ispettorato, ora DTL (29.7.2014).

Quanto al termine annuale di prescrizione entro il quale l'interessato doveva attivarsi (il rapporto era cessato il 18.2.2014) venivano in questione gli artt. 1 e 2 del D.L. 80/92 nonché l'art. 474 cpc (come novellato); secondo un'interpretazione comunitaria, l'interessato poteva attivarsi non solo con un atto giudiziario per l'accertamento del credito, ma con un qualunque atto al fine di interrompere la decorrenza; nella specie, il termine prescrizione poteva dirsi interrotto con la sottoscrizione del verbale di conciliazione o con il suo deposito presso l'Ispettorato, ora DTL.

Posto che nella presente fattispecie, viene in considerazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 1 D. lvo. 80/92, secondo cui: *"Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa"*, in relazione alla fattispecie oggetto di causa, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alla pronuncia Cass n. 37245/2022, relativa ad un caso di un dipendente di una ditta dichiarata fallita che aveva proposto l'istanza di conciliazione ex art 410 cpc, conclusasi con un verbale di conciliazione; istanza a cui era stato riconosciuto il valore di iniziativa volta a far valere il credito in giudizio e idonea a far decorrere a ritroso il termine di 12 mesi per il pagamento delle ultime mensilità a carico del Fondo di Garanzia.

La pronuncia in questione aveva effettuato alcune precisazioni significative.

Innanzitutto, aveva richiamato altre pronunce (tra cui, Cass. n. 16249/20, 1886/20), secondo le quali *"... in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo gestito dall'Inps, l'arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l'iniziativa si colloca nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l'iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, mentre rimane irrilevante l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, senza che sia rilevante indagarne la natura di atto amministrativo stragiudiziale o la sua obbligatorietà quale condizione di procedibilità, ex art. 412 bis c.p.c., perchè le iniziative giudiziarie prima indicate, costituiscono una modalità*

necessaria per l'individuazione della misura dell'intervento solidaristico del Fondo, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti....."

Al contempo la Corte aveva chiarito che tale orientamento e di cui a Cass. n. 16249/20 (relativo ad una fattispecie in cui era mancato, per inattività del lavoratore successiva alla presentazione del tentativo di conciliazione obbligatorio, un qualsiasi accertamento giudiziale del credito di lavoro in ordine al quale si chiedeva la tutela previdenziale direttamente al Fondo, in mancanza anche di accertamento del credito in sede fallimentare), andava *"...nondimeno precisato nel senso che qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sfoci in un verbale di conciliazione reso esecutivo, quindi diventi titolo (ancorchè di formazione stragiudiziale) azionabile nei confronti del datore di lavoro (come nella presente vicenda), allo stesso non potrà negarsi validità quale iniziativa utile (fin dal momento della richiesta del suo espletamento) per il calcolo a ritroso dei dodici mesi nell'ambito dei quali debbono collocarsi le tre mensilità che il Fondo è tenuto a riconoscere e corrispondere al lavoratore, in caso d'insolvenza del datore di lavoro.*

Così come, al medesimo tentativo obbligatorio di conciliazione non potrà negarsi validità, nel caso conduca a un procedimento giudiziario che sfoci in una sentenza di condanna a carico del datore di lavoro (trattandosi ancor più in questo caso, di titolo - di formazione giudiziale - eseguibile nei confronti del datore di lavoro) ed anche in questo caso, fin dal momento della richiesta del suo espletamento, trattandosi di condizione di procedibilità, per la proposizione dell'azione giudiziaria.

Pertanto, solo se l'iniziativa del lavoratore non ha determinato il formarsi di un titolo esecutivo, l'atto con il quale tale iniziativa si è concretizzata non assume in sostanza rilevanza ai fini del computo dell'arco temporale di dodici mesi richiesti dal D.Lgs. n. 80 del 1992, citato art. 2.

Tale conclusione, infatti, poggia sulla considerazione (vd. Cass. n. 15415 del 2009) secondo cui l'apposizione del periodo di riferimento, dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione, ha lo scopo, non solo di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato, ma soprattutto ai fini del nesso tra retribuzioni non pagate ed insolvenza.

Infatti, secondo la pronuncia appena citata, la misura in esame costituisce l'attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ed "(...) è diretta a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore: solo in questo caso si consente l'intervento del terzo, ossia dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei limiti del massimale prefissato, al datore obbligato che risulta insolvente".

In tale senso, è imprescindibile la determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza, contemplando la disposizione di cui all'art. 2 cit. una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza, quando siano collocate temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima. Al contrario, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.

Il dies a quo da computare a ritroso non riguarda la data in cui la insolvenza viene accertata (tramite la verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento medesimo) ma la data, più prossima, in cui viene proposta la domanda (cfr. Cass. n. 1885/2005, che richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia).

La ratio è che non devono andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale; tuttavia, attraverso questo meccanismo, il credito retributivo non pagato può collocarsi, temporalmente, in un momento addirittura anteriore all'anno rispetto al momento in cui si constata la effettiva esistenza dell'insolvenza.....".

La Corte ha quindi precisato che le conclusioni a cui era pervenuta Cass. n. 16249 del 2020 non potevano estendersi alla fattispecie dalla stessa esaminata "..... la quale riguarda il diverso caso in cui l'iniziativa del lavoratore ha condotto alla consacrazione di un titolo esecutivo, sebbene stragiudiziale, quale il verbale di conciliazione reso esecutivo, ma utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro.....".

Affermando al contempo che ".....poichè nella presente vicenda il tentativo obbligatorio di conciliazione era stato reso esecutivo il 16.3.2004 ma la richiesta del suo espletamento è del 15.1.2003 (cfr. p. 6 del ricorso dell'Inps), le ultime tre mensilità oggetto della richiesta del lavoratore (maggio - luglio 2002) vanno senz'altro ricomprese nell'arco temporale nel quale il Fondo gestito dall'Inps può intervenire a tutela del lavoratore stesso.....".

In sostanza, la citata sentenza (Cass n. 37245/2022), ai fini che qui interessano (decorso a ritroso del termine di legge di dodici mesi), ha dedotto che: 1) rileva la proposizione di una istanza di tentativo di conciliazione che si sia concretizzata in un titolo esecutivo poi reso esecutivo; 2) e che deve guardarsi quale *dies a quo* del medesimo termine alla richiesta di espletamento del tentativo, non anche alla sua esecutività, come evincibile dalle conclusioni in ultimo dedotte.

Trasponendo i principi suesposti alla presente fattispecie può affermarsi che, anche nel presente caso, fu avanzata istanza di conciliazione e che la stessa culminò nel verbale di conciliazione del



12.6.2014; a nulla rilevando la data in cui fu chiesta l'esecutività e quella in cui la conciliazione divenne esecutiva.

Pur non conoscendo la data di presentazione dell'istanza di tentativo di conciliazione, è indubbio che - essendo il rapporto di lavoro cessato nel febbraio del 2014 e trattandosi dell'ultima mensilità - comunque la relativa istanza ebbe a collocarsi tra tale momento e il giugno 2014 (data della conciliazione) e dunque il termine a ritroso comprendeva necessariamente la mensilità che è chiesta al Fondo di Garanzia.

Quanto alla eccepita prescrizione annuale della prestazione (art 2, comma 5, D.l.vo n. 80/1992), alla luce dei fatti come descritti, si evince che nessuna prescrizione è decorsa, considerato che l'art 410 cpc stabilisce che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione: anche tale comunicazione necessariamente ebbe a pervenire antecedentemente alla data del 12.6.2014, onde comunque non era decorso alcun anno a far data dal 18.2.2014 (cessazione del rapporto di lavoro), *dies a quo* del termine in questione.

Per le suesposte considerazioni, l'appello va respinto e la sentenza va confermata.

Le spese del presente grado devono porsi a carico di Inps soccombente e vanno liquidate ex DM. N. 55/2014, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta, per l'importo di € _____, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata.

A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge l'appello avverso la sentenza n. 168/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il 4.7.2022;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € _____ oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata;

dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 4 luglio 2023

La Consigliera est.

dott.ssa Nicoletta Taiti



La Presidente

dott.ssa Roberta Santoni Rugiu

